



LEGGE 26 maggio 2004 n.72

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Integrazioni e modifiche alla [Legge 17 Luglio 1979 n. 41](#) (Disciplina dei conferimenti degli incarichi e delle supplenze per i posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado della Repubblica di San Marino)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 maggio 2004

Art. 1

1.1 I posti di insegnamento a orario completo o parziale per sostegno e integrazione, previsti dal Piano Generale delle Cattedre predisposto annualmente dalla Commissione Paritetica ai sensi dell'articolo 15 della [Legge 17 Luglio 1979 n. 41](#), sono assegnati agli aventi diritto a titolo di incarico a tempo determinato per la durata massima di un anno scolastico.

1.2 Il titolare di incarico a tempo determinato con orario parziale ha diritto al completamento dell'orario di insegnamento, sulla base della posizione occupata in graduatoria ai sensi della [Legge 17 Luglio 1979 n. 41](#).

1.3 Gli incarichi a tempo determinato vengono a cessare:

a) quando venga a cessare la ragione per cui l'incarico è stato conferito;

b) quando l'incaricato ha perduto uno dei requisiti di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 7 della [Legge 17 luglio 1979 n. 41](#).

Art. 2

2.1 La continuità didattica ed educativa concernente i progetti personalizzati di inserimento di alunni portatori di deficit o in situazioni di handicap, di cui all'articolo 3 della [Legge 30 luglio 1980 n. 60](#), è assicurata secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'articolo 11 della [Legge 12 febbraio 1998 n.21](#), mediante la razionale utilizzazione del personale docente e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3

3.1 In corso di anno scolastico, il docente titolare di supplenza conserva la titolarità della supplenza fino al rientro effettivo in servizio del titolare del posto cattedra per il quale la supplenza è stata conferita, anche nel caso in cui la causa dell'assenza vari nel tempo.

3.2 La supplenza viene riconfermata al medesimo titolare, fermo restando l'obbligo di iscrizione

alle graduatorie, anche negli anni scolastici successivi, in presenza delle seguenti concomitanti condizioni:

- a) quando l'assenza del titolare della cattedra sia protratta su più anni scolastici;
- b) quando la relativa supplenza sia stata conferita dall'inizio dell'anno scolastico precedente;
- c) quando la supplenza venga ad essere espletata nella medesima o nelle medesime classi o sezioni dell'anno scolastico precedente;
- d) quando la riconferma non pregiudica il diritto a supplenza di pari durata e per lo stesso orario settimanale o al completamento di orario, se spettante, di chi precede in graduatoria.

3.3 Non si dà luogo alla riconferma della supplenza di Insegnante di Scuola Elementare quando l'insegnante supplente abbia terminato il ciclo della scuola elementare.

3.4 L'Insegnante di Scuola Elementare impegnato in una supplenza di più anni, che venga a maturare il diritto ad un incarico a tempo indeterminato, sussistendo le condizioni di cui al superiore comma 3.2., ha facoltà di proseguire la supplenza fino al termine del ciclo scolastico acquisendo nel frattempo la titolarità e tutti i diritti relativi all'incarico spettantegli.

Art. 4

4.1 L'insegnante soggetto a riconferma di supplenza, secondo quanto stabilito al superiore articolo 3, commi 2, 3 e 4, ha facoltà di accettare o di rifiutare la riconferma senza pregiudizio alcuno per i diritti derivanti dalla propria posizione in graduatoria.

Art. 5

5.1 L'Insegnante titolare di supplenza o di incarico a tempo determinato ad orario pieno, conferiti per periodi continuativi non inferiori a 150 giorni o che abbia già effettuato 150 giorni continuativi di supplenza per il medesimo titolare, che si dimette dalla supplenza o dall'incarico a tempo determinato, viene inserito in fondo alla graduatoria per incarichi e supplenze relativa alla rinuncia o dimissioni, con priorità rispetto agli iscritti in virtù dell'articolo 8 della [Legge 17 luglio 1979 n. 41](#), così come modificato dall'art.1 del [Decreto 8 giugno 1995 n. 77](#), per tutto l'anno scolastico a cui le dimissioni si riferiscono.

5.2 L'Insegnante titolare di supplenza o di incarico a tempo determinato che si dimette dalla supplenza o dall'incarico a tempo determinato, qualunque sia la durata della supplenza o dell'incarico a tempo determinato, viene sospeso dalle graduatorie per i tre giorni lavorativi successivi alle dimissioni.

Art. 6

6.1. Il terzo e il quarto comma dell'articolo 23 della [Legge 17 luglio 1979 n. 41](#) sono così modificati e sostituiti:

"Gli incaricati o supplenti che hanno ricoperto un posto di insegnamento ad orario completo dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle lezioni e, se previste, fino al termine delle prove d'esame, o per un periodo complessivo di almeno 270 giorni di calendario nel corso del medesimo anno scolastico, hanno diritto al godimento del congedo ordinario secondo quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 8 della [Legge 1 dicembre 1982 n. 108](#).

Gli incaricati o supplenti che hanno ricoperto un posto di insegnamento ad orario parziale dall'inizio dell'anno scolastico fino al termine delle lezioni e, se previste, fino al termine delle prove d'esame, o per un periodo complessivo di almeno 270 giorni di calendario nel corso del

medesimo anno scolastico, hanno diritto al godimento del congedo ordinario retribuito secondo quanto stabilito al terzo comma dell'articolo 8 della [Legge 1 dicembre 1982, n. 108](#). In tal caso la retribuzione è proporzionata alla media ponderata delle ore settimanali di insegnamento svolte".

6.2 Gli incaricati o supplenti che hanno ricoperto un posto di insegnamento ad orario completo o parziale, per un periodo complessivo di almeno 200 giorni, maturano il diritto al congedo ordinario per un totale di giorni proporzionati al periodo di congedo stabilito dal terzo comma dell'articolo 8 della [Legge 1 dicembre 1982 n. 108](#). Nel caso in cui il servizio sia stato svolto ad orario parziale la retribuzione è proporzionata alla media ponderata delle ore settimanali di insegnamento svolte.

3. Dopo il quarto comma dell'articolo 23 della [Legge 17 luglio 1979 n. 41](#), viene aggiunto il seguente comma:

"Gli incaricati o supplenti che, durante l'anno scolastico, hanno ricoperto un posto di insegnamento ad orario completo o parziale per un periodo complessivo inferiore ai 200 giorni maturano il diritto al congedo ordinario sulla base del servizio prestato, come previsto dalla vigente Legge Organica, considerando come "mese" il periodo minimo valutabile ai fini del punteggio di servizio. In tale caso il congedo ordinario viene usufruito al termine del periodo di incarico o supplenza e può essere rinviato, non oltre l'anno scolastico di riferimento, qualora l'Insegnante abbia la possibilità di accedere ad altro incarico o supplenza. Nel caso in cui il servizio sia stato svolto ad orario parziale la retribuzione è proporzionata alla media ponderata delle ore settimanali di insegnamento svolte".

6.4 Il periodo di congedo ordinario di cui al superiore punto 3 non viene valutato ai fini del punteggio di servizio.

Art. 7

7.1. Il comma 1), punto "B" della Tabella "C" allegata alla [Legge 17 Luglio 1979 n. 41](#) è così modificato:

"1) Per l'insegnamento nelle Scuole statali di istruzione secondaria e nei corsi serali per adulti per il conseguimento della licenza di Scuola Media della Repubblica di San Marino, dopo il conseguimento del titolo richiesto per l'ammissione al medesimo insegnamento, per ogni anno o periodo normalmente valutabile come tale = punti 6.

Eventuali punteggi di servizio acquisiti per l'insegnamento precedentemente prestato sulla base di altri titoli di studio posseduti non sono cumulabili".

Art. 8

1. Per gli aspiranti ad incarichi e supplenze che si iscrivono in graduatoria sulla base dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del Decreto n. 49 del 25 maggio 1994 vengono applicate le Tabelle "A" e "B" allegate alla presente legge.
2. Le Tabelle "A" e "B" allegate alla [Legge 17 luglio 1979 n. 41](#) restano valide unicamente per coloro che si iscrivono in graduatoria sulla base dei titoli di cui al comma 1 del successivo articolo 9.

Art. 9

9.1. Gli aspiranti ad incarichi e supplenze nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare, in possesso del diploma professionale specifico per l'insegnamento nei predetti ordini di scuola conseguito entro l'anno scolastico 1997-1998 e congiunto ai titoli di studio equipollenti alla laurea o congiunto al corso di perfezionamento biennale attivato dal Dipartimento della

Formazione dell'Università degli Studi di San Marino, così come stabilito dagli articoli 3 e 4 del [Decreto 25 maggio 1994 n. 49](#), vengono iscritti alle apposite graduatorie sulla base delle Tabelle "A" e "B" allegate alla [Legge 17 luglio 1979 n.41](#).

9.2. Gli aspiranti ad incarichi e supplenze, che si iscrivono alle graduatorie sulla base della laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia o sulla base della laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola Elementare, mantengono il punteggio per il servizio eventualmente prestato fino all'anno scolastico 2002-2003 sulla base della iscrizione in graduatoria in virtù del diploma professionale specifico per l'insegnamento, congiunto alla iscrizione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o a corso di laurea equipollente, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del [Decreto 25 maggio 1994 n.49](#).

3. Agli aspiranti ad incarichi e supplenze, che si iscrivono alle graduatorie sulla base della laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia o sulla base della laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola Elementare, conseguite negli anni accademici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005, oltre al punteggio attribuito per la laurea secondo la progressione fissata al punto 1) delle soprariportate Tabelle "A" e "B", viene attribuito il punteggio aggiuntivo di punti 2 per il possesso di laurea, così come previsto ai punti 5) e 2) delle rispettive Tabelle "A" e "B". Tale punteggio non pregiudica l'attribuzione di eventuali punteggi per altri titoli di studio posseduti. Agli stessi viene attribuito il punteggio di servizio eventualmente prestato fino all'anno scolastico 2002-2003 sulla base della iscrizione in graduatoria, in virtù del diploma professionale specifico per l'insegnamento congiunto alla iscrizione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o a corso di laurea equipollente, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3 del [Decreto 25 maggio 1994 n.49](#).

9.4. I non laureati che si iscrivono in graduatoria e che hanno maturato servizio sulla base della iscrizione in graduatoria in virtù del diploma professionale specifico per l'insegnamento, congiunto alla iscrizione al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria o a corso di laurea equipollente, hanno la precedenza sugli altri non laureati secondo l'ordine dei punti di servizio maturato fino all'anno scolastico 2002-2003.

Art. 10

10.1. L'articolo 6 della presente legge produce i propri effetti a partire dall'anno scolastico 2004-2005.

2. L'applicazione dell'articolo 7 della presente legge decorre con la formulazione delle graduatorie per l'anno scolastico 2004/2005; sono fatti salvi i punteggi di servizio e i diritti acquisiti in base alla normativa previgente.

10.3. Le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.

Art. 11

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 31 maggio 2004/1703 d.F.R

I Capitani Reggenti

Paolo Bollini – Marino Riccardi

Il Segretario Di Stato

Per Gli Affari Interni

Loris Francini

Allegati

TABELLA "A"

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI ASPIRANTI AD INCARICHI E
SUPPLENZE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA**

A = Titoli di Cultura

- 1) **Laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia.**

Da punti 3, per il voto di 66/110, a punti 5,40 per il voto di 110/110, come da Allegato 1
- 2) **Per altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello di cui al punto 1)** **punti 2**

fino ad un massimo di **punti 2**
- 3) **Diploma di canto o musica corale o strumento, rilasciati da conservatori** **punti 0.50**

fino ad un massimo di **punti 0.50**
- 4) **Diploma rilasciato da Accademie d'arte per Corsi di perfezionamento di durata almeno biennale** **punti 0.50**

fino ad un massimo di **punti 0.50**
- 5) **Per i titoli di Dottorato di Ricerca rilasciati dalle Università Italiane o dall'Università degli Studi di San Marino, di Diploma rilasciati dalle Università Italiane relativi ad un corso ufficiale universitario di durata almeno biennale, che preveda il superamento di esami intermedi e di esame finale e che richieda il diploma di laurea quale titolo per l'ammissione** **punti 1**

fino a un massimo di **punti 1**

- | | | |
|----|---|-------------------|
| 6) | Per ogni concorso per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia sammarinese sostenuto con esito positivo | punti 2 |
| | fino a un massimo di | punti 4 |
| 7) | Per ogni concorso per l'insegnamento in scuole sammarinesi di ordine e grado diverso, sostenuto con esito positivo | punti 0.50 |
| | fino a un massimo di | punti 1 |
| 8) | I non laureati sono inseriti, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 17 luglio 1979 n.41, nelle graduatorie dopo tutti i laureati, a cominciare da coloro che hanno superato il maggior numero di esami e, a parità di esami, da coloro che hanno riportato la media migliore. | |

B = Titoli di Servizio

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1) | Servizio prestato nelle Scuole dell'Infanzia della Repubblica nella graduatoria specifica | punti 1.80 |
| | per ogni anno | punti 0.30 |
| | per ogni mese o frazione residua non inferiore a giorni 16 | |
| 2) | Servizio prestato in scuole sammarinesi di ordine e grado diversi per ogni anno | punti 0.70 |
| | per ogni mese o frazione residua non inferiore a giorni 16 | punti 0.10 |

Allegati

TABELLA "B"

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI ASPIRANTI AD INCARICHI E SUPPLENZE NELLE SCUOLE ELEMENTARI

A = Titoli di Cultura

- | | | |
|----|---|----------------|
| 1) | Laurea abilitante all'insegnamento nella Scuola Elementare | |
| | da punti 3, per il voto di 66/110, a punti 5,40 per il voto di 110/110, come da Allegato 1 | |
| 2) | Per altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello di cui al punto 1) | punti 2 |
| | fino ad un massimo di | punti 2 |

- | | | |
|----|---|------------|
| 3) | Diploma di canto o musica corale o strumento, rilasciati da conservatori | punti 0.50 |
| | fino ad un massimo di | punti 0.50 |
| 4) | Diploma rilasciato da Accademie d'arte per Corsi di perfezionamento di durata almeno biennale | punti 0.50 |
| | fino ad un massimo di | punti 0.50 |
| | Per i titoli di Dottorato di Ricerca rilasciati dalle | punti 1 |
| 5) | Università Italiane o dall'Università degli Studi di San Marino, di Diploma rilasciati dalle Università Italiane relativi ad un corso ufficiale universitario di durata almeno biennale, che preveda il superamento di esami intermedi e di esame finale e che richieda il diploma di laurea quale titolo per l'ammissione | punti 1 |
| | fino a un massimo di | punti 2 |
| 6) | Per ogni concorso per l'insegnamento nella Scuola Elementare sammarinese sostenuto con esito positivo | punti 4 |
| | fino a un massimo di | punti 0.50 |
| 7) | Per ogni concorso per l'insegnamento in scuole sammarinesi di ordine e grado diverso, sostenuto con esito positivo | punti 1 |
| | fino a un massimo di | |
| 8) | I non laureati sono inseriti, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 17 luglio 1979 n.41, nelle graduatorie dopo tutti i laureati, a cominciare da coloro che hanno superato il maggior numero di esami e, a parità di esami, da coloro che hanno riportato la media migliore. | |

B = Titoli di Servizio

- | | | |
|----|---|------------|
| 1) | Servizio prestato nelle Scuole Elementari della Repubblica nella graduatoria specifica | punti 1.80 |
| | per ogni anno | punti 0.30 |
| | per ogni mese o frazione residua non inferiore a giorni 16 | |
| 2) | Servizio prestato in scuole sammarinesi di ordine e grado diversi | punti 0.70 |
| | | punti 0.10 |

per ogni anno

per ogni mese o frazione residua non inferiore a giorni 16

ALLEGATO 1

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA PER LE GRADUATORIE DI "EDUCATORE – INSEGNANTE – SCUOLA INFANZIA" ED "INSEGNANTE SCUOLA ELEMENTARE "

VOTAZIONE 66/110	P. 3
" 67/110	P. 3,05
" 68/110	P. 3,11
" 69/110	P. 3,16
" 70/110	P. 3,22
" 71/110	P. 3,27
" 72/110	P. 3,33
" 73/110	P. 3,38
" 74/110	P. 3,44
" 75/110	P. 3,49
" 76/110	P. 3,54
" 77/110	P. 3,60
" 78/110	P. 3,65
" 79/110	P. 3,71
" 80/110	P. 3,76

" 81/110	P. 3,82
" 82/110	P. 3,87
" 83/110	P. 3,93
" 84/110	P. 3,98
" 85/110	P. 4,04
" 86/110	P. 4,09
" 87/110	P. 4,14
" 88/110	P. 4,20
" 89/110	P. 4,25
" 90/110	P. 4,31
" 91/110	P. 4,36
" 92/110	P. 4,42
" 93/110	P. 4,47
" 94/110	P. 4,53
" 95/110	P. 4,58
" 96/110	P. 4,64
" 97/110	P. 4,69
" 98/110	P. 4,74
" 99/110	P. 4,80
" 100/110	P. 4,85

" 101/110	P. 4,91
" 102/110	P. 4,96
" 103/110	P. 5,02
" 104/110	P. 5,07
" 105/110	P. 5,13
" 106/110	P. 5,18
" 107/110	P. 5,24
" 108/110	P. 5,29
" 109/110	P. 5,34
" 110/110	P. 5,40

Clausola di esclusione della responsabilità

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni ha istituito questo server per consentire al pubblico un più ampio accesso all'informazione relativa alle iniziative del Consiglio Grande e Generale.

L'obiettivo perseguito è quello di fornire un'informazione tempestiva e precisa. Qualora dovessero essere segnalati degli errori, l'editore provvederà a correggerli.

La Segreteria di Stato per gli Affari Interni non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda il materiale contenuto nel sito. Tale materiale:

è costituito da informazioni di carattere esclusivamente generale che non riguardano fatti specifici relativi ad una persona o un organismo determinati;

non è sempre necessariamente esauriente, completo, preciso o aggiornato;

è talvolta collegato con siti esterni sui quali i servizi della Segreteria di Stato per gli Affari Interni non ha alcun controllo e per i quali non assumono alcuna responsabilità;

non costituisce un parere di tipo professionale o giuridico (per una consulenza specifica, è necessario rivolgersi sempre ad un professionista debitamente qualificato).

Va ricordato che non si può garantire che un documento disponibile online riproduca esattamente un testo adottato ufficialmente. Pertanto solo la legislazione, pubblicata dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni nelle edizioni su carta del Bollettino Ufficiale è considerata autentica.

L'Istituzione non assume alcuna responsabilità in merito agli eventuali problemi che possono insorgere per effetto dell'utilizzazione del sito o di eventuali siti esterni ad esso collegati.

La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo di eludere il rispetto di requisiti prescritti dalle legislazioni nazionali vigenti, nè di escludere la responsabilità nei casi per i quali essa non può essere esclusa ai sensi delle legislazioni nazionali.

© Segreteria di Stato per gli Affari Interni 2000 Tutti i diritti riservati.